



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 137 CSAT 04 del 25 ottobre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 25 ottobre 2022

Procedimento 7/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Sandro Geraci – relatore

Componente Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CASTELTERMINI (AG) Avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Società - Campionato di Promozione Regionale (Gir. A): A.S.D. Casteltermini / A.S.D. Città di Carini del 2/10/2022.

C.U. n. 111 dell'11/10/2022.

Con ricorso in appello del 17/02/2022 la A.S.D. Casteltermini, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la sanzione irrogata dal G.S.T. della perdita della gara per 0-3, chiedendo la revoca e/o l'annullamento della stessa decisione in ragione della asserita violazione dell'art. 62, comma 10 N.O.I.F. e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. C) C.G.S. ovvero, in subordine, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo.

La reclamante asserisce, in buona sostanza, che ha errato l'arbitro a decretare definitivamente la fine anticipata della gara, dapprima temporaneamente sospesa, poiché ai sensi dell'art. 62, comma 10 N.O.I.F. «*Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro*». Decisione, pertanto, che a dire dell'appellante doveva essere assunta dal responsabile dell'ordine pubblico e non dall'arbitro, come effettivamente avvenuto.

A sostegno di tale tesi, la A.S.D. Casteltermini produceva, in uno col ricorso, la relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri di Casteltermini.

Premesso quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale si evince che al 15' del 1° tempo, il calciatore Giuliano Eduardo spingeva l'arbitro per la gola provocandone un forte dolore, tale da indurre lo stesso a non proseguire la direzione della gara. A seguito di quanto sopra, si introducevano sul terreno di gioco e dinanzi gli spogliatoi soggetti riconducibili alla Società Casteltermini che assumevano contegno minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara che, tuttavia, riuscivano a raggiungere gli spogliatoi grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine, dalle quali successivamente venivano scortati per lasciare l'impianto sportivo.

Lo stesso direttore di gara, con successivo supplemento di referto, confermava sostanzialmente quanto già annotato durante la gara specificando che a seguito dell'aggressione subita «*...ritenendo di non avere più le capacità psicofisiche per proseguire la gara decidevo di sospenderla. Il triplice fischio arrivava circa due minuti dopo l'aggressione in quanto ritenevo opportuno confrontarmi con in miei assistenti per sapere se avessero visto ulteriori comportamenti passibili di sanzione disciplinare*».

Ebbene, come noto i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto e dal citato supplemento, appare indubbio che la decisione assunta dal direttore di gara, condivisa dal G.S.T., sia corretta.

E invero, non sembra cogliere nel segno la ricostruzione dell'appellante circa l'applicazione delle norme N.O.I.F. e del C.G.S. ritenute violate. Il direttore di gara, infatti, a seguito dell'aggressione subita dal calciatore del Casteltermini, interrompeva temporaneamente la gara e, subito dopo, trascorsi appena due minuti dall'evento – come chiarito nel supplemento di referto – sospendeva definitivamente la gara col triplice fischio finale.

Non può trovare applicazione, pertanto, il comma 10 dell'art. 62 N.O.I.F. che attiene alla decisione di "riprendere" la gara ad opera esclusiva del responsabile dell'ordine pubblico, poiché tale possibilità

sussiste soltanto «*nel caso di prolungamento della interruzione temporanea*», circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata proprio in ragione della immediatezza del triplice fischio finale, assunto dal direttore di gara dopo l'avvenuta interruzione.

Infine, e ad ogni buon conto, è d'uopo precisare come non possa non tenersi conto di quanto risulta desumibile dal referto ed è stato ribadito nel successivo supplemento, laddove il direttore di gara ha dichiarato di «*non avere più le condizioni psicofisiche per proseguire la gara*» a seguito dell'aggressione subita che gli causava lesioni guaribili in giorni cinque s.c. come attestato dal certificato rilasciato dal pronto soccorso del P.O. Giovanni Paolo II° di Sciacca.

Tale affermazione, da cui è scaturita la decisione di interrompere definitivamente la gara, non è sindacabile da questa Corte che, pertanto, può che limitarsi a prenderne atto.

Non si ravvisano, pertanto, validi motivi per riformare la sanzione inflitta alla Società in primo grado che appare correttamente assunta e, quindi, deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado a carico della Società. Con addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il relatore
Avv. Sandro Geraci

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 8/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

S.S.D. ALBA ALCAMO 1928: Avverso decisione del G.S.T. che ha disposto la ripetizione della gara. Campionato Promozione Girone "A" Gara Folgore Calcio Castelvetro – Alba Alcamo 1928 del 02.10.2022 – C.U. 111 del 11.10.2022 e 117 del 14.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la S.S.D. Alba Alcamo 1928, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, giusta procura in atti impugna la decisione assunta dal G.S.T. che, nel dichiarare inammissibile il proposto ricorso, ha disposto la ripetizione della gara sostenendo, in buona sintesi che: a) ha errato il GST nel dichiarare inammissibile il ricorso per non essere stato inviato il preannuncio anche alla consorella e a tal fine produce le copie della ricevuta di accettazione e della avvenuta consegna del preannuncio di ricorso; b) nel merito sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel disporre la ripetizione della gara anziché dare gara perduta per 0 – 3 alla Folgore Calcio Castelvetro essendo responsabile dell'ordine pubblico.

Nei termini la Folgore Calcio Castelvetro, per il tramite del proprio difensore, giusta delega in atti, ha depositato memoria difensiva con cui contesta quanto sostenuto dalla reclamante e chiede il rigetto del gravame stante la sua evidente infondatezza sia in fatto sia in diritto.

All'udienza odierna è comparso il difensore della reclamante, avendone fatta rituale richiesta, il quale ha insistito nei motivi di reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti rileva che le ricevute attestanti la notifica del preannuncio del ricorso sono state depositate, per la prima volta, con i motivi di reclamo con la conseguenza che il GST correttamente lo ha dichiarato inammissibile né la loro produzione, in questa fase del giudizio, sana il vizio iniziale ostandovi a tal fine il preciso disposto del comma 7 dell'art. 49 del C.G.S. il quale prevede che «*le irregolarità formali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo*».

Solo per completezza della decisione non può non rilevarsi la palese infondatezza del reclamo.

Infatti se per un verso è vero che il DDG riporta nel suo referto che a seguito di una mass confrontation che ha coinvolto i calciatori di entrambe le squadre entravano, dal cancello retro porta, ultras ma lo stesso aggiunge anche: «*non arrivando a fare nulla in seguito all'intervento di (del) servizio d'ordine e altri componenti della panchina locale*» servizio d'ordine predisposto dalla società ospitante che lo stesso arbitro ha ritenuto «*adeguato*».

Quindi, in maniera del tutto corretta, il G.S.T. ha rilevato che la decisione assunta dal DDG di sospendere la gara, senza che abbia preventivamente messo in atto quanto fosse in suo potere per consentire la ripresa del gioco, secondo quelle che sono le linee guida emanate dall'A.I.A., era errata e non condivisibile con conseguente ripetizione della gara.

Conseguentemente stante l'evidente inammissibilità del reclamo, oltre alla sua manifesta infondatezza, la reclamante va condannata, ai sensi dell'art. 55 C.G.S. al pagamento delle spese processuali a favore della Folgore Calcio Castelvetro che si liquidano in € 500,00 omnia comprensivi di eventuali oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Condanna la S.S.D. Alba Alcamo 1928 al pagamento delle spese processuali a favore della Folgore Calcio Castelvetro così come liquidati in parte motiva.

Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 25 ottobre 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA